



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2009

=====

ADDI' 06/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOPELLI	Anna Salome	"	ROJANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - COPPOPELLI - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 519

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di attività cinematografiche e audiovisive".



519 - 5 LUG. 2009 *PM*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di attività cinematografiche e audiovisive".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 "Attività di promozione culturale della Regione Lazio", e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 "Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio", e successive modifiche;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 61, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;

EVIDENZIATO che, sulla base di tale quadro normativo, occorre emanare una specifica legge in materia di attività cinematografiche e audiovisive;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale riformulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport come previsto dall'articolo 65, comma 6 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



519 - G. L. E. 2009 BP

all'unanimità

DELIBERA

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di attività cinematografiche e audiovisive", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatta in ventiquattro articoli e corredata di un sommario e di una relazione illustrativa.

VENTIQUATTRO



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ALLEG. alla DELIB. N. 519 *RD*

DEL 6 LUG 2009

PROPOSTA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE E
AUDIOVISIVE”**



*AF WGP
B A*


**Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo**

Pietro Marrazzo

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I - FINALITA' E OGGETTO	4
Art. 1 - <i>Finalità e oggetto</i>	<i>4</i>
Art. 2 - <i>Definizioni</i>	<i>5</i>
CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI	6
Art. 3 - <i>Funzioni della Regione</i>	<i>6</i>
Art. 4 - <i>Funzioni delle province</i>	<i>8</i>
Art. 5 - <i>Funzioni dei comuni</i>	<i>9</i>
CAPO III - PROGRAMMAZIONE	10
Art. 6 - <i>Documento programmatico regionale</i>	<i>10</i>
Art. 7 - <i>Procedura per l'adozione e l'aggiornamento del documento programmatico</i>	<i>12</i>
Art. 8 - <i>Programma annuale di attuazione</i>	<i>13</i>
TITOLO II - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE	14
CAPO I - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA E DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	14
Art. 9 - <i>Intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali</i>	<i>14</i>
Art. 10 - <i>Intese con le istituzioni scolastiche, le università e altri organismi preposti alla formazione</i>	<i>15</i>
Art. 11 - <i>Accordi per l'informazione e la divulgazione</i>	<i>16</i>
Art. 12 - <i>Servizio pubblico di mediateca e archivi d'immagini</i>	<i>17</i>
Art. 13 - <i>Iniziative dirette</i>	<i>18</i>
Art. 14 - <i>Circuito cinematografico e audiovisivo di qualità</i>	<i>19</i>
Art. 15 - <i>Iniziative a contributo</i>	<i>20</i>
CAPO II - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA	21
Art. 16 - <i>Sostegno alla produzione</i>	<i>21</i>
Art. 17 - <i>Incentivi per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, commi 325 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>	<i>23</i>
Art. 18 - <i>Esercizio cinematografico</i>	<i>24</i>
Art. 19 - <i>Film Commission</i>	<i>25</i>
CAPO III - STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE	26
Art. 20 - <i>Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo</i>	<i>26</i>

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morraizzo



TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....28

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E MODIFICHE

LEGISLATIVE.....28
Art. 21 - Abrogazione28
Art. 22 - Disposizione transitoria.....29
Art. 23 - Criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti..... 30
Art. 24 - Disposizioni finanziarie31

1190?
13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA' E OGGETTO

Art. 1


(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché dell'articolo 7 dello Statuto regionale, riconosce, promuove e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive quale strumento di libera espressione artistica, di formazione educativa, di crescita culturale e sociale dei cittadini, quale irrinunciabile forma di espressione e comunicazione, di pluralismo culturale, di conservazione della memoria, di identità culturale, di aggregazione sociale nonché quale mezzo di promozione e di sviluppo economico del territorio.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:

- a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province e i comuni;
- b) alla programmazione;
- c) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

AE
18/02/02

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) attività cinematografiche e audiovisive, le attività di produzione, distribuzione, conservazione, studio, promozione e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato, considerate inerenti sia al patrimonio culturale che allo sviluppo dell'industria audiovisiva sul territorio;
- b) piccolo esercizio cinematografico, le sale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare;
- c) produttori indipendenti, gli operatori di comunicazione europei che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente.

A. NUG
13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive:

- a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
- b) adotta il documento programmatico regionale e i relativi programmi annuali di attuazione;
- c) verifica il perseguimento degli obiettivi determinati dal documento programmatico tramite la consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20;
- d) promuove intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo anche all'estero, nonché programmi per lo sviluppo equilibrato dei luoghi di fruizione e di spettacolo;
- e) promuove, con il concorso delle province e dei comuni interessati, intese con le istituzioni scolastiche ed universitarie, con il Centro sperimentale di cinematografia, con il servizio pubblico televisivo e con organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, per la realizzazione di interventi per la conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, del video, della televisione e dei nuovi media, finalizzati, tra l'altro, alla creazione di una capacità critica dello spettatore, in particolare quello giovane;
- f) organizza e sostiene festival, rassegne, ricerche, studi e pubblicazioni di materiali critici e storici, iniziative di promozione, anche all'estero, del cinema italiano ed europeo, anche su proposta delle province;
- g) realizza il servizio pubblico di mediateca regionale e la sua articolazione sul territorio con il concorso delle province e dei comuni interessati;
- h) promuove, anche con il concorso delle province e dei comuni interessati, la conoscenza del patrimonio audiovisivo mediante iniziative tese alla catalogazione

AF MGP
13/12

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



e all'accesso del pubblico agli archivi d'immagine e alla valorizzazione in termini culturali e produttivi degli stessi;

- l) sostiene la produzione a basso costo di documentari, cortometraggi, programmi televisivi, video e multimedia che, con caratteristiche innovative, tendano a valorizzare il territorio, la sua storia, le tradizioni e a salvaguardare i repertori dello spettacolo dal vivo;
- m) promuove e sostiene, attraverso gli strumenti regionali del settore, la filiera produttiva del cinema e dell'audiovisivo mediante:
 - 1) iniziative per favorire l'accesso al credito;
 - 2) iniziative per favorire l'estensione delle agevolazioni per il credito d'imposta ed il reinvestimento degli utili;
 - 3) il sostegno allo sviluppo di progetti produttivi;
 - 4) il cofinanziamento di opere cinematografiche e audiovisive mediante uno specifico fondo di rotazione per incentivare le produzioni e le coproduzioni cinematografiche nel territorio regionale, riservando quote per le produzioni di giovani autori e registi;
- n) partecipa alla fondazione denominata Film commission di Roma, delle province e del Lazio di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), di seguito denominata fondazione Film commission, ne sostiene le attività dirette a favorire le produzioni cinematografiche e audiovisive e a promuovere il territorio del Lazio, coordinandone le attività con eventuali articolazioni provinciali e con le competenti strutture dei comuni interessati.
- o) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche;
- p) promuove forme di sostegno al piccolo esercizio cinematografico che realizza una programmazione di qualità con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo;
- q) istituisce e coordina la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 20.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 174 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) partecipano all'elaborazione del documento programmatico regionale formulando proposte ed osservazioni;
- b) attuano gli interventi di propria competenza;
- c) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
- d) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovane;
- e) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione di contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l'organizzazione di festival, rassegne, premi e in generale di qualunque iniziativa avente particolare rilievo culturale;
- f) collaborano all'attività della fondazione Film commission e alla realizzazione del servizio pubblico di mediateca regionale di cui all'articolo 12, coordinando l'attività dei comuni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

- a) attuano gli interventi di propria competenza;
- b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e le province, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati tra l'altro alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile;
- c) partecipano al raggiungimento delle finalità della fondazione Film commission.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Pietro Marrazzo".

ff
13

CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 6

(Documento programmatico regionale)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, un documento programmatico regionale, di seguito denominato documento programmatico, di durata triennale.



2. Il documento programmatico stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per l'individuazione nel programma annuale di attuazione degli interventi di rilevanza regionale, la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale, e degli interventi di rilevanza provinciale e comunale, alla cui attuazione provvedono le province ed i comuni;
- c) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al titolo II, in particolare di quelli relativi alla fondazione Film commission e ai fondi di sostegno alla produzione e al piccolo esercizio cinematografico;
- d) i criteri per l'accertamento nel programma annuale di attuazione di particolare rilievo culturale delle iniziative alla cui organizzazione provvede la Regione;
- e) i criteri e le priorità territoriali per l'elaborazione del programma per lo sviluppo delle sale cinematografiche e dell'articolazione della mediateca regionale di cui all'articolo 12;
- f) le risorse finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione e i criteri per la ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tematici d'intervento;
- g) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi e di ogni altro beneficio economico previsto dalla presente legge;
- h) le indicazioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato relativamente alla concessione dei contributi alle imprese;

HA MSCP
HB

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



- i) i criteri per la redazione dei programmi annuali d'attuazione;
- l) le carenze formative e le esigenze di aggiornamento professionale e di individuazione di nuovi profili professionali, da proporre nell'ambito del piano regionale di formazione professionale nonché le azioni da proporre per l'emersione del lavoro irregolare e per la sicurezza sul lavoro.

FA mer
FB

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 7

(Procedura per l'adozione e l'aggiornamento del documento programmatico)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive, adotta, con deliberazione, lo schema di documento programmatico entro l'anno che precede il periodo di riferimento.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle province ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di cui al comma 1, le province possono presentare proposte e osservazioni motivate allo schema di documento programmatico.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale decide sulle proposte e osservazioni delle province e adotta il documento programmatico, sentita la consulta di cui all'articolo 20.

5. Il documento programmatico è aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua adozione, tenendo conto, tra l'altro, dello stato di attuazione delle singole annualità o delle variazioni del bilancio regionale.

6. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del documento programmatico, l'Assessore competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive dà inizio alle procedure per l'adozione del nuovo documento programmatico ai sensi del presente articolo.

AF
MSI
13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 8

(Programma annuale di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta, sentita la consulta di cui all'articolo 20, entro due mesi dalla data di pubblicazione del bilancio di previsione, il programma annuale di attuazione, che costituisce strumento di realizzazione di quanto previsto nel documento programmatico.

2. Il programma annuale di attuazione, per l'anno di riferimento:

- a) ripartisce le risorse per l'attuazione delle diverse tipologie d'intervento previste dal titolo II;
- b) definisce:
 - 1) le iniziative dirette di cui all'articolo 13;
 - 2) le iniziative a contributo di cui all'articolo 15;
 - 3) le iniziative per lo sviluppo dell'industria audiovisiva sul territorio nonché le forme di sostegno alla produzione cinematografica di cui al titolo II, capo II.

ff
12/10/13

Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



TITOLO II
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

CAPO I
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA E
DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO

Art. 9

(Intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali)

1. In osservanza dei principi di unitarietà e sussidiarietà, la Regione può promuovere intese con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali per la progettazione e l'attuazione coordinata di interventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione anche all'estero del cinema italiano ed europeo, la diffusione del cinema di qualità che non raggiunge i circuiti di distribuzione, nonché l'ammodernamento e la diffusione equilibrata delle sale cinematografiche sul territorio.

2. Nelle intese sono definiti gli obiettivi e le priorità, gli strumenti necessari all'attuazione degli interventi, i soggetti attuatori e l'entità dei rispettivi investimenti economici.

LF
1198
113

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

(Intese con le istituzioni scolastiche, le università e altri organismi preposti alla formazione)

1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni interessati, può promuovere intese con le istituzioni scolastiche e universitarie, con il Centro sperimentale di cinematografia, con il servizio pubblico televisivo e con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, per la realizzazione di interventi per la conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, del video, della televisione e dei nuovi media, finalizzati, tra l'altro, alla creazione di una capacità critica dello spettatore, in particolare quello giovane.

AF
MSP
FB

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martazzo




Art. 11

(Accordi per l'informazione e la divulgazione)

1. Al fine di contribuire alla più ampia diffusione e allo sviluppo della conoscenza del cinema dal punto di vista storico, culturale e produttivo, nonché come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio, la Regione promuove anche attraverso accordi, la realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati specializzati che garantiscono adeguati livelli di diffusione, di programmi televisivi o radiofonici d'informazione, di cortometraggi, di documentari o per attuare sinergie operative con canali televisivi tematici comunque diffusi.

AF
10/12/12

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12

(Servizio pubblico di mediateca e archivi d'immagini)

1. Il servizio pubblico di mediateca regionale promuove, anche con il concorso delle province e dei comuni interessati, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo e svolge iniziative tese alla sua catalogazione nonché all'accesso del pubblico agli archivi d'immagine e alla valorizzazione in termini culturali e produttivi degli stessi.

2. Il documento programmatico può definire l'articolazione sul territorio regionale in sedi e strutture del servizio pubblico di mediateca, le tecnologie di connessione, le modalità di accesso allo stesso.

3. La struttura regionale competente in materia provvede alla realizzazione e alla gestione del servizio pubblico di mediateca, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, da attuarsi secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

A
M
IB

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



Art. 13

(Iniziative dirette)

1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche, organizza, anche su proposta delle province, festival, premi, manifestazioni e qualunque altra iniziativa di cinema, televisione, video ed eventi audiovisivi che rivestono un particolare rilievo culturale, direttamente mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengano l'esclusiva e, nel rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica, con privati specializzati.

2. L'accertamento del particolare rilievo culturale è effettuato nell'ambito del programma annuale di attuazione, secondo i criteri determinati dal documento programmatico.

AF
113

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



Art. 14

(Circuito cinematografico e audiovisivo di qualità)

1. La Regione favorisce e sostiene la creazione di un circuito cinematografico e audiovisivo per promuovere la visione di prodotti di qualità che non raggiungono ovvero raggiungono con difficoltà la distribuzione commerciale.

2. La realizzazione del circuito di cui al comma 1 avviene in collaborazione con autori e produttori cinematografici e audiovisivi, distributori ed esercenti e può comprendere sale di accademie straniere e di centri culturali pubblici e privati.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Pietro Marrazzo", written over the printed name.

Handwritten initials in black ink, including "AF" and "PB".

Art. 15

(Iniziativa a contributo)

1. La Regione, nell'ambito del programma annuale di attuazione, assegna contributi a progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.


2. La Regione, nell'ambito del programma annuale di attuazione, assegna inoltre contributi a progetti di produzione di giovani autori e registi, produzioni a basso costo di documentari, cortometraggi, programmi televisivi, video e multimedia che, con caratteristiche innovative, tendano a valorizzare il territorio, la sua storia, le tradizioni e a salvaguardare i repertori di spettacolo dal vivo o rappresentino opportunità di valorizzazione di risorse creative della Regione.

3. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 ottobre di ciascun anno per i progetti da realizzare con le risorse di bilancio previste per l'anno successivo.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con i criteri e le modalità fissati dalla Regione nell'ambito del documento programmatico regionale.

AF 1190
13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO II
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA

Art. 16



(Sostegno alla produzione)

1. La Regione sostiene la filiera delle attività di produzione cinematografica ed audiovisiva nel territorio, prioritariamente quelle delle case di produzioni indipendenti, identificando le priorità di intervento nel documento programmatico e nei programmi annuali di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8, sulla base delle risorse a disposizione e con le seguenti modalità:

- a) utilizzazione, da parte della competente società specializzata della rete regionale, istituita ai sensi della normativa vigente in materia, del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 2 gennaio 1985, n 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi) e successive modifiche, per il cofinanziamento, a favore delle piccole e medie imprese di produzioni cinematografiche ed audiovisive ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lettera a), numero 2) della l.r. 4/2006;
- b) utilizzazione delle risorse di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lettera a), numero 3), della legge regionale 4/2006, con particolare riferimento alla filiera del cinema e dell'audiovisivo;
- c) sostegno alle attività di internazionalizzazione e per favorire l'accesso al credito, attraverso l'estensione alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, degli strumenti previsti dalla legislazione regionale per le piccole e medie imprese.
- d) l'istituzione presso la competente società specializzata della rete regionale, istituita ai sensi della normativa vigente in materia, di un fondo a sostegno della fase di pre-produzione cinematografica e audiovisiva che operi con sostegni a fondo perduto:

Handwritten initials: "H", "MSP", "13".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- 1) nelle fasi di trattamento e sviluppo dei progetti produttivi e nelle fasi preliminari degli stessi con particolare riferimento all'organizzazione e alla ricerca dei luoghi di produzione;
- 2) per la messa a disposizione delle case di produzione di strutture idonee a ospitare uffici durante i sopralluoghi e le riprese.

2. La Regione promuove interventi volti ad attrarre operatori esteri del settore, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni audiovisive prevalentemente nel Lazio, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge regionale 4/2006.

3 Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 i programmi specificatamente televisivi, quali i notiziari, i redazionali, i programmi d'intrattenimento informativo talk show e le produzioni audiovisive di carattere commerciale e pubblicitario.

4. I criteri e le modalità di fruizione dei benefici previsti dal presente articolo sono determinati dal documento programmatico regionale.

AK
MB

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 17

(Incentivi per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, commi 325 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. La Regione, in relazione ai benefici previsti dall'articolo 1, commi 325 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promuove iniziative di servizio e assistenza a favore sia degli investitori non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo sia delle piccole e medie imprese del settore cinematografico ed audiovisivo per favorire rispettivamente la detassazione degli utili e forme di credito d'imposta.

2. La Regione, al fine di consentire le forme di credito di imposta di cui al comma 1, attraverso Unionfidi Lazio S.p.A. garantisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del Lazio per la parte eccedente l'ammontare del credito d'imposta stesso.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



AF
1096
13

Art. 18

(Esercizio cinematografico)

1. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 del d.lgs. 28/2004 promuove e sostiene un equilibrato sviluppo e una distribuzione razionale sul territorio degli esercizi cinematografici, con le modalità previste dall'articolo 60 della l.r. 4/2006.

2. La Regione provvede altresì al sostegno degli interventi per la ristrutturazione, l'adeguamento tecnologico, l'arredamento e la messa a norma delle strutture destinate alla fruizione pubblica di cinema ed audiovisivi mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 59 della l.r. 4/2006, secondo le modalità ivi previste.

3. Nel caso di concessione di contributi a soggetti privati, la Regione stipula con i soggetti beneficiari apposita convenzione, in cui sono stabilite le modalità di fruizione della struttura da parte del pubblico e di uso da parte della Regione per iniziative dirette ovvero patrocinate dalla stessa, nonché gli ulteriori impegni del beneficiario e le relative forme di garanzia, ivi compreso l'impegno del proprietario, ove si tratti di immobile, a mantenerne la destinazione d'uso per almeno dodici anni, anche in caso di successiva alienazione.

Handwritten initials and numbers:
K 1290
113

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Handwritten signature of Pietro Marrazzo



Art. 19

(Film Commission)

1. La Regione promuove e sostiene la fondazione Film Commission, allo scopo di rendere il territorio regionale più accessibile alle produzioni cinematografiche ed audiovisive, facilitare il compito degli operatori del settore, attirare realtà produttive che creino attività e indotto per l'economia regionale e al fine di utilizzare il cinema come veicolo promozionale per il territorio anche in chiave turistica.


2. Il servizio di Film commission regionale, svolto tramite la suddetta fondazione, realizza facilitazioni, accessi, permessi, riduzioni sui costi di ospitalità, di trasporto e comunque inerenti alla produzione, informazione e documentazione sul territorio regionale e ne coordina l'attività con eventuali articolazioni provinciali e con i servizi attuativi dei comuni interessati. A tal fine la Regione può favorire la stipula o realizzare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con reti di trasporto ed alberghiere ed eventualmente con i soggetti gestori dei servizi.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione del servizio di Film Commission sono determinati dall'articolo 61 della l.r. 4/2006.

[Handwritten initials]

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

[Handwritten signature of Pietro Marrazzo]



CAPO III
STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'AZIONE REGIONALE

Art. 20

(Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo)

1. La Regione, al fine di adeguare la programmazione e gli interventi regionali in materia di attività cinematografiche e audiovisive alle esigenze ed ai fabbisogni della collettività e dei territori, istituisce, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, presso l'assessorato competente in materia, la Consulta regionale del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sul documento programmatico e sul programma annuale di attuazione;
- b) svolge funzioni consultive su questioni specifiche di competenza della Regione;
- c) propone alla Regione studi, indagini, censimenti sull'andamento del mercato, sui bacini di utenza, sull'innovazione tecnologica;
- d) propone progetti di formazione e aggiornamento professionale degli operatori con riferimento alle reali potenzialità occupazionali nonché progetti per la diffusione e la conoscenza del linguaggio audiovisivo con particolare riferimento ai giovani e agli insegnanti;
- e) individua le priorità progettuali per concorrere ai programmi culturali europei e nazionali, con particolare riferimento ai processi della comunicazione e creazione artistica multimediale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia e resta in carica per cinque anni.


4. La consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di attività cinematografiche e audiovisive, che la preside o suo delegato;
- b) il Presidente del Centro sperimentale di cinematografia o un suo delegato;

AP
11/9/13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

[Handwritten signature]



- c) il Presidente del Corecom Lazio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche. o un suo delegato;
- d) il Presidente della società denominata Cinecittà Holding spa, o un suo delegato;
- e) il Presidente regionale dell'associazione nazionale esercenti cinema (ANEC) o da un suo delegato;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) tre rappresentanti delle associazioni di produttori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) due docenti delle Università del Lazio in materia di cinema e comunicazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettere b), d), e), g) ed h), sono nominati previa intesa tra Regione e i rispettivi organismi rappresentati.


6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente della Consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 5 e dura in carica fino alla scadenza della stessa.

7. La partecipazione alla Consulta dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

8. Il funzionamento della Consulta è definito con deliberazione della Giunta regionale.

[Handwritten initials and date]
11/07/02
13/02

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
[Handwritten signature]



TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E MODIFICHE
LEGISLATIVE


Art. 21

(Abrogazione)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del centro audiovisivo della Regione Lazio) e successive modifiche.

11/96
13/96

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 22

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'adozione del documento programmatico che fissa, tra l'altro, le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, i soggetti indicati al comma 2 dello stesso articolo presentano la richiesta di contributo, unitamente al progetto e alla relativa documentazione tecnica ed amministrativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri per l'attuazione di forme di partenariato pubblico-privato per la gestione del servizio pubblico di mediateca di cui all'articolo 12, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

14 11/20
13/20

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 23

(Criteri per l'accesso delle imprese ai finanziamenti)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, subordina l'accesso a qualsiasi finanziamento connesso all'attuazione della presente legge, alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché della regolarità contributiva e dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

HC 11478
13

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martazzo



Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alle attività previste agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 comma 1 e 18 della presente legge, si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive realizzate dalla Regione".

2. Agli oneri di cui all'articolo 15 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G11, di un apposito capitolo denominato "Contributi per il sostegno alle attività di promozione cinematografica ed audiovisiva", alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503.

3. Agli oneri di cui all'articolo 19 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G13, di un apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Film Commission di Roma, delle province e del Lazio", alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo G11503.

4. Agli oneri di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G11, di un apposito capitolo denominato "Fondo per il sostegno alla pre-produzione cinematografica e audiovisiva realizzata nel Lazio", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari ad euro 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

5. Agli oneri di cui agli interventi previsti all'articolo 17, comma 2, si provvede mediante il fondo di garanzia per le categorie sociali affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A., costituito ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) che, con la presente legge, è esteso anche alla piccola e media impresa del cinema e dell'audiovisivo.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A. Negro
B. ...



Prot. n.

Data

PROPOSTA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE”

RELAZIONE

La presente proposta di legge prende in considerazione la complessa realtà del cinema e l'audiovisivo nella sua duplice valenza:

- Quale strumento di libera espressione artistica, di formazione educativa, di crescita culturale e sociale dei cittadini, quale irrinunciabile forma di espressione e comunicazione, di pluralismo culturale, di conservazione della memoria, di identità culturale e di aggregazione sociale;
- Come filiera produttiva così articolata e sviluppata nel Lazio da costituire uno degli elementi caratterizzanti ed una autentica vocazione per la competitività territoriale e per uno sviluppo industriale sostenibile delle PMI del Lazio;

La proposta ha le seguenti caratteristiche:

- da una parte rappresenta una sorta di “testo unico” per il coordinamento degli interventi normativi e regolamentari esistenti, a partire dalla l.r. 35/1996, che con l'occasione viene abrogata, per riguardare poi i diversi articoli adottati con leggi finanziarie e di bilancio;
- dall'altra si caratterizza come strumento consapevole dei problemi attuali del mondo dell'audiovisivo introducendo strumenti agili ed innovativi che passano per il sostegno alla produzione, le facilitazioni per l'accesso al credito a settori produttivi che tradizionalmente ne sono distanti, nonché l'assistenza per l'individuazione delle “location” e la disponibilità di sedi per le produzioni che girano nel Lazio.

La legge funziona attraverso la definizione di un documento programmatico regionale di durata triennale e di successivi programmi annuali di attuazione. Il documento programmatico è elaborato anche attraverso consultazioni con le province e su di esso esprime parere la Consulta regionale per il cinema e l'audiovisivo, organismo di nuova istituzione e di ampia rappresentanza sociale e professionale.

La proposta di legge colma un vuoto normativo particolarmente avvertito in una regione come il Lazio che ha individuato nel cinema e nell'audiovisivo uno dei suoi principali assi di sviluppo.

L'ASSESSORE
Giulia Rodano

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
00147 ROMA

TEL. 06.51681

WWW.REGIONELAZIO.IT

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

CENTRO STAMPA

